D.g.r. 14 luglio 2020 - n. XI/3369
Determinazione in ordine alla gestione del Parco della Valle del Lambro. Diffida alla comunità del Parco e nomina del Commissario regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 1bis della l.r. 86/1983

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007», che all'art. 1 dispone che il sistema regionale è costituito dalla Regione e da altri enti tra cui gli Enti Parco regionali;

– il comma 5 quater del medesimo articolo 1, che stabilisce che la Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull'attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale;

– la legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 «Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia»;

Richiamata la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», che prevede che:

– il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;

– il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco. Ad esclusione dei parchi di cui all'art. 3 della l.r. 12/2011, per i restanti parchi, un ulteriore membro è eletto dalla comunità del parco su designazione congiunta delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Compete al consiglio, in particolare:

a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco. (art. 22 ter «Organizzazione degli enti parco», commi 3 e 4);

– la comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati e ad essa, spetta tra gli altri compiti, l'elezione del presidente e dei componenti del consiglio di gestione;

Richiamato inoltre l'art. 33 «Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi» della medesima legge regionale che stabilisce:

– comma 1 bis. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell'ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili;

– comma 1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell'incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell'ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell'incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina;

Vista la legge regionale del 16 luglio 2007 n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi» e in particolare gli articoli da 74 a 84 che afferiscono all'istituzione del parco della Valle del Lambro;

Vista la legge regionale 17 novembre 2016 n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio» e in particolare l'art. 16, commi 1 e 1 bis, che stabilisce la proroga dei termini di scadenza dei presidenti e dei componenti dei consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'art. 22 della l.r. 86/1983 fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'art. 3, comma 6, della stessa l.r. 28/2016, e comunque non oltre il 31 ottobre 2019;

Preso atto che:

- con nota del 29 maggio 2020 prot. 2708 (prot. regionale M1.2020.0120022 del 3 giugno 2020) il Presidente del parco ha comunicato che la Comunità del parco nelle sedute del 4 dicembre 2019, 3 marzo 2020 e 29 maggio 2020, non ha potuto procedere all'elezione degli organi di gestione;
- con successiva nota del 3 giugno 2020 prot. 2730 (prot. regionale M1.2020.0120761 del 3 giugno 2020) il Direttore del parco ha comunicato che il Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 3 giugno 2020 e che le relative funzioni sono state assunte dal vice Presidente;
- con nota del 30 giugno 2020 prot. 3285 (prot. regionale M1.2020.161150 del 30 giugno 2020) il Direttore del parco ha comunicato le dimissioni dei componenti del consiglio di gestione;

Rilevato che il parco della Valle del Lambro non ha trasmesso alla Giunta regionale il progetto di riorganizzazione di cui all'art. 3 comma 6 della citata l.r. 28/2016 e che pertanto i termini di cessazione in carica degli organi del parco decorrono dal 1 novembre 2019;

Visto il d.l. del 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modifiche dalla legge del 15 luglio 1994 n. 444 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi», che stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, che «*Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti»;*
- all'art. 3, commi da 1 a 3, che:
  – *1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.*
  – *2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità'.*
  – *3 Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli;*
- all'art. 6, commi 1 e 2, che:
  – *1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.*
  – *2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

Datto atto che il termine di quarantacinque giorni di *prorogatio* degli organi di gestione consentiti dalla citata l. 444/1994 è scaduto il 15 dicembre 2019 e che la Comunità del Parco nelle tre sedute convocate dal presidente per l'elezione degli organi di gestione del parco, non ha provveduto alla ricostituzione degli stessi;

Constatato che la mancata elezione degli organi di gestione da parte della comunità del parco e la decadenza a decorrere dal 16 dicembre 2019 degli organi eletti con il precedente mandato non garantiscono la regolare gestione dell'ente, il normale svolgimento delle attività tecniche ed amministrative previste da leggi vigenti o determinate da situazioni di rischio per l'ambiente naturale o comunque causate da condizioni di indifferibilità ed urgenza;

Valutato che la mancanza degli organi di gestione e la mancata elezione da parte della comunità del parco si configurano come «gravi irregolarità amministrative» che comportano l'adozione delle misure previste dall'art. 33 comma 1 bis e seguenti della legge regionale 86/83;

Valutato, per tutto quanto sopra esposto, che sia necessario:

– diffidare la Comunità del parco della Valle del Lambro a procedere, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione, all'elezione degli or-

gani del parco secondo le modalità stabilite nello Statuto del parco stesso;

– nominare un commissario regionale, ai sensi dell'art. 33, commi 1 bis e 1 ter, della l.r. 86/83 sopra citata;

Ritenuto di determinare che il commissario regionale eserciterà i compiti e le funzioni del presidente e del consiglio di gestione, come individuati dalla l.r. 86/1983 e dallo Statuto del Parco della Valle del Lambro, sino all'elezione da parte della Comunità del parco del nuovo presidente e del nuovo consiglio di gestione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

Ritenuto, inoltre, che il commissario dovrà:

– garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente, anche con riferimento agli atti adottati dagli organi decaduti, operando le opportune valutazioni per assumere gli eventuali atti necessari in conformità ai principi di conservazione degli stessi, del raggiungimento dello scopo, del perseguimento dell'interesse pubblico e di quelli che per loro natura riguardano i terzi con efficacia immediata e diretta;

– assumere gli atti indifferibili ed urgenti in caso di necessità per la tutela ambientale e naturale del parco e per garantire la pubblica incolumità;

Atteso che per svolgere i suddetti compiti sia necessario che il commissario regionale possieda competenze sia sotto il profilo tecnico amministrativo che in ambito finanziario e che, in particolare, abbia conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici regionali;

Visto l'art. 53 comma 5 del d.lgs. 165/2001;

Visto il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione»;

Vista la d.g.r. del 29 dicembre 2015, n. 4687 «Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013»;

Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022, approvato con d.g.r. n. 2796 del 31 gennaio 2020 e in particolare l'Allegato A), paragrafo 7.3.2 «Incarichi istituzionali»;

Valutato che il curriculum del sig. Roberto Carovigno sia attinente all'incarico da svolgere e che il medesimo abbia i requisiti di professionalità e di esperienza, necessari per lo svolgimento dei compiti di cui sopra;

Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del Direttore della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi del 2 luglio 2020 prot. M1.2020.0162393;

Dato atto che:

– in attuazione del d.lgs. 39/2013 e della l.r. 32/2008 è acquisita agli atti in data1/7/2020 prot. M1.2020.161787 la dichiarazione resa dal candidato circa la insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;

– sono state svolte le verifiche di rito presso: il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati; la banca dati del Ministero dell'interno per la titolarità di cariche elettive, e che tali verifiche hanno dato esito negativo;

Dato atto che in data 24 giugno 2020 – Prot. A1.2020.0208960 è stata trasmessa la richiesta del certificato del Casellario giudiziale del dott. Roberto Carovigno e che nonostante i successivi solleciti, ad oggi, non è ancora pervenuta risposta dal Tribunale di Milano;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente, di procedere alla nomina del commissario regionale del parco della Valle del Lambro, anche in assenza del certificato del Casellario giudiziale, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal dott. Carovigno ai sensi del d.p.r. 445/2000, che verranno verificate in relazione al casellario giudiziale una volta acquisito agli atti;

Ritenuto di prevedere che il commissario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso spese regolarmente rendicontate a carico del bilancio dell'ente parco;

Ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di prendere atto della decadenza del presidente e del consiglio di gestione del parco della Valle del Lambro;

2. di diffidare la Comunità del parco ad eleggere gli organi di gestione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della presente deliberazione e a darne immediata comunicazione alla Giunta regionale;

3. di nominare, ai sensi dell'art. 33, comma 1 ter, della L.r. 86/83, quale commissario regionale del Parco Valle del Lambro, il Sig. Roberto Carovigno per la gestione temporanea dell'ente con il compito di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'ente parco e lo svolgimento dei compiti individuati in premessa, verificando le dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, una volta acquisito agli atti il casellario giudiziale;

4. di disporre che l'incarico del commissario decorra dalla data di adozione del presente provvedimento ed abbia durata sino all'elezione da parte della comunità del parco del nuovo presidente e del nuovo consiglio di gestione e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

5. di prevedere che il commissario svolgerà l'incarico a titolo gratuito quale compito connesso alle attività di istituto svolte presso Regione Lombardia, salvo il rimborso spese regolarmente rendicontate a carico del bilancio dell'ente parco;

6. di disporre la notifica del presente provvedimento ai destinatari delle disposizioni ivi contenute;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, con decorrenza dalla notificazione dello stesso.

Il segretario: Enrico Gasparini